



Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i paesi membri del Consiglio d'Europa

Parigi, 13 dicembre 1957

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

I governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,
animati dal desiderio di agevolare gli spostamenti delle persone fra i loro paesi,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

- 1 I cittadini delle Parti Contraenti, qualunque sia il paese della loro residenza, possono entrare sul territorio delle altre Parti e uscirne da tutte le frontiere con uno dei documenti menzionati nell'Allegato al presente Accordo, di cui è parte integrante.
- 2 Le agevolazioni previste nel paragrafo precedente valgono soltanto per i soggiorni inferiori o uguali a tre mesi.
- 3 Il passaporto valido e il visto possono essere richiesti per qualsiasi soggiorno di durata superiore o per qualsiasi entrata sul territorio di una altra Parte per esercitarvi un'attività lucrativa.
- 4 Il termine «territorio» di una Parte Contraente avrà, per quanto concerne il presente Accordo, il significato che questa Parte gli attribuirà in una dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, il quale la comunicherà a ciascuna delle altre Parti Contraenti.

Articolo 2

Nella misura in cui sia ritenuto necessario da una o più Parti Contraenti, il passaggio della frontiera avverrà soltanto ai posti autorizzati.

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli precedenti non toccano le prescrizioni legali e regolamentari circa il soggiorno degli stranieri sul territorio di ciascuna delle Parti Contraenti.

Articolo 4

Le disposizioni del presente Accordo non toccano le disposizioni delle legislazioni nazionali, dei trattati, convenzioni o accordi bilaterali o multilaterali, che sono o entreranno in vigore, secondo le quali misure più favorevoli sarebbero applicate ai cittadini di una o più altre Parti Contraenti per quanto concerne il passaggio della frontiera.

Articolo 5

Ciascuna Parte Contraente riammetterà senza formalità sul suo territorio ciascun titolare di uno dei documenti menzionati nell'elenco stabilito da essa e contenuto nell'Allegato al presente Accordo, anche qualora la nazionalità dell'interessato fosse contestata.

Articolo 6

Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare l'entrata o il soggiorno sul suo territorio ai cittadini di un'altra Parte, che essa considera indesiderabili.

Articolo 7

Ciascuna Parte Contraente si riserva la facoltà, per motivi attinenti all'ordine pubblico, alla sicurezza o alla salute pubblica, di non applicare immediatamente il presente Accordo o di sospenderne temporaneamente l'applicazione rispetto alle altre Parti o a talune di esse, salvo per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 5. Questa misura sarà immediatamente notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la comunicherà alle altre Parti. Lo stesso vale per l'abrogazione della misura.

Ciascuna Parte Contraente, che si prevarrà di una delle facoltà previste nel paragrafo precedente, potrà pretendere l'applicazione del presente Accordo da un'altra Parte soltanto nella misura in cui essa stessa lo applicherà verso questa Parte.

Articolo 8

Il presente Accordo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, che possono divenirne Parte mediante:

- a la firma senza riserva di ratificazione;
- b la firma con riserva di ratificazione, seguita da ratificazione.

Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 9

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la data alla quale tre Membri del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, avranno firmato l'Accordo senza riserva di ratificazione o l'avranno ratificato.

Per ciascun Membro che ulteriormente firmerà l'Accordo senza riserva di ratificazione o lo ratificherà, l'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la firma o il deposito dello strumento di ratificazione.

Articolo 10

Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderirvi. L'adesione esplicherà effetto il primo giorno del mese seguente il deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 11

Ciascun governo, che desidera firmare il presente Accordo o aderirvi e che non ha ancora stabilito il suo elenco dei documenti previsti nel paragrafo 1 dell'articolo 1 destinato all'Allegato, presenterà alle Parti Contraenti un elenco di questi documenti tramite il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. L'elenco sarà considerato come approvato da tutte le Parti contraenti e sarà inserito nell'Allegato al presente Accordo se nessuna obiezione sarà stata sollevata entro due mesi dalla trasmissione tramite il Segretario Generale.

La stessa procedura sarà applicabile, quando un governo firmatario desidera modificare l'elenco dei documenti da esso stabilito e contenuto nell'Allegato.

Articolo 12

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà ai Membri del Consiglio e agli Stati aderenti:

- a la data dell'entrata in vigore del presente Accordo e i nomi dei membri aventi firmato senza riserva di ratificazione o ratificato;
- b il deposito di ogni strumento di adesione effettuato in applicazione del Particolo 10;
- c ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 e la data alla quale essa esplicherà effetto.

Articolo 13

Ciascuna Parte Contraente potrà mettere fine, per quanto la concerne, all'applicazione del presente Accordo, mediante un preavviso di tre mesi, dato con la notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi, il 13 dicembre 1957, nella lingua francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato all'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio trasmetterà copia certificata conforme ai governi firmatari.